



# COMUNE DI MASON VICENTINO

## PROVINCIA DI VICENZA

### IL SINDACO

Mason Vicentino, 22/06/2017

### ORDINANZA n. 20 del 22 giugno 2017

**OGGETTO: divieto di utilizzo di acqua potabile per scopi che non siano igienico-alimentari**

### IL SINDACO

PREMESSO che l'arrivo della stagione estiva, che si stà attualmente concretizzando con il verificarsi di temperature elevate al di sopra delle medie, comporterà sicuramente un aumento dei consumi dell'acqua causando la progressiva riduzione di portata delle fonti di approvvigionamento idrico;

VISTA la nota di Etra Spa prot. 0062025 del 16/06/2017, pervenuta in data 19/06/2017 e registrata con prot. 4323, con cui si chiede alle Amministrazioni Comunali di emettere specifica ordinanza per limitare i consumi, vietando l'utilizzo dell'acqua per usi diversi da quelli igienico – alimentari;

CONSIDERATO che, per far fronte a questa carenza idrica, risulta necessario emettere specifica ordinanza, al fine di sensibilizzare i cittadini a limitare il consumo dell'acqua proveniente dal pubblico acquedotto;

VISTO l'art. 6.5 della Carta del Servizio Idrico Integrato – Crisi idrica da scarsità;

VISTO l'art. 50, comma 5°, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

### ORDINA

dalla data odierna e fino a nuova disposizione, il **divieto di utilizzo dell'acqua proveniente dal pubblico acquedotto per usi diversi da quelli igienico - alimentari**, ed in particolare per l'annaffiamento di orti e giardini, il lavaggio di automezzi e il riempimento, o il rinnovo dell'acqua, anche parziale, di piscine private.

I prelievi di acqua dalla rete idrica sono consentiti esclusivamente per normali usi domestici, zootecnici e per tutte le altre attività ugualmente autorizzate per le quali necessita l'uso di acqua potabile.

### DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio, sul sito internet dell'amministrazione e nelle bacheche pubbliche dell'intero territorio comunale;

### AVVERTE

- che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, L. 241/1990, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia, nel termine di 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dall'avvenuta pubblicazione del presente atto;
- che i trasgressori saranno sanzionati a norma di legge.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare la presente ordinanza e farla osservare.

IL SINDACO  
Dott. Pavan Massimo

